

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIACENZA ED I TITOLARI DELLE TABACCHERIE PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

L'anno duemiladiciotto (2018), addì del mese di nella Residenza Municipale di Piacenza, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Piacenza (PC) (P.I./C.F. 00229080338) con sede legale in Piacenza P.zza Cavalli 2, rappresentato dal Dirigente dei Servizi al Cittadino, Schiavi Lidia in esecuzione del Decreto del Sindaco 50217 del 03/05/2018, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c, del TUEL ex D.Lgs. 18.08.2000, n.267, di seguito denominato "Comune";

E

Il Sig. nato a residente titolare della tabaccheria con sede a di seguito denominato "Soggetto convenzionato";

PREMESSO

- che è stato manifestato da parte delle Associazioni di categoria dei tabaccai del Comune di Piacenza l'interesse ad accedere ai servizi online dell'anagrafe del Comune, utilizzando le proprie credenziali di accesso, per rilasciare presso i locali del proprio esercizio commerciale i certificati anagrafici dei clienti richiedenti questa erogazione, conformemente alla disciplina normativa vigente in materia;
- che è stata valutata legittima e positivamente la richiesta in considerazione delle motivazioni di pubblica utilità rappresentate, in quanto l'iniziativa rappresenta l'avvio della costituzione di una rete di sportelli sul territorio in grado di agevolare il cittadino che necessita di certificazione anagrafica, utilizzando i servizi online dell'ente;
- che rientra tra gli obiettivi del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2018/2020 approvato dal Consiglio comunale con atto n. 5 del 26/02/2018, quello di migliorare l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza nella gestione delle attività e del funzionamento dell'Ente, nonché l'obiettivo di estendere i servizi online dell'ente;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 312 del 21/09/2018 è stato approvato il presente schema di convenzione;

VISTI

- la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e il decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" che disciplinano la regolare tenuta delle anagrafi comunali;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196- Codice della privacy – e Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679).

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

- a) **Soggetto convenzionato**: è la persona fisica o giuridica che per convenzione con il Comune offre agli utenti/clienti i servizi anagrafici online presso i locali ove svolge la propria attività commerciale;
- b) **Sportello autorizzato** sono i locali dell'attività commerciale, dotati della strumentazione necessaria, presso i quali vengono erogati i servizi online anagrafici;
- c) **Operatore di sportello** è la persona fisica che, previa debita autenticazione sul sistema, rilascia le certificazioni online agli utenti presso ogni singolo sportello autorizzato;
- d) **Servizi anagrafici online** è il collegamento del Portale dei Servizi Demografici che permette, tramite autenticazione e registrazione, il rilascio e la stampa di certificati anagrafici;
- e) **Rete Sportelli autorizzati** è l'insieme degli sportelli autorizzati.

Art. 2– OGGETTO

Il Comune autorizza il Soggetto convenzionato, che accetta, all'erogazione dei certificati anagrafici, tramite autenticazione e registrazione ai servizi anagrafici online, a clienti/utenti, presso lo sportello o gli sportelli autorizzati di quest'ultimo.

Attualmente il collegamento ai servizi anagrafici online permette l'erogazione dei seguenti certificati:

- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia.

Nel caso in cui il sistema di servizi anagrafici online rendesse disponibile il rilascio di altri certificati, la presente convenzione si intenderà estesa anche a quest'ultimi certificati.

Art. 3 – DURATA

La durata della presente Convenzione è annuale e decorre dalla data della sua sottoscrizione, tacitamente rinnovata per un massimo di 3 (tre) anni.

Art. 4 – RISOLUZIONE

Ciascuna delle parti può recedere, in ogni momento, dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Tale preavviso deve essere notificato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Comune potrà risolvere la presente Convenzione, in ogni momento, per inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente atto.

Art. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Soggetto convenzionato svolge la propria attività mettendo in atto quanto segue:

- rilasciare i certificati di cui all'art. 2 a chiunque ne faccia richiesta;
- esporre sulle vetrine o sulla porta d'ingresso dell'esercizio del Soggetto convenzionato un cartello relativo all'erogazione dei servizi anagrafici online secondo schema approvato dal Comune per essere visibile dall'esterno;

Il Comune si obbliga nei confronti del Soggetto convenzionato a:

- fornire tutte le informazioni necessarie in merito all'erogazione dei certificati di anagrafe, organizzando anche preventivamente incontri formativi;
- comunicare l'attivazione o la disattivazione dei servizi;

Si precisa che il Comune non si assume responsabilità in riferimento a:

- eventuali malfunzionamenti del sistema o interruzione dei servizi per causa di forza maggiore;
- malfunzionamenti della strumentazione hardware utilizzata dal Soggetto convenzionato nel suo esercizio.

Art. 6 – COMMISSIONE

Il Soggetto convenzionato per ogni singola erogazione di certificazione anagrafica applicherà al cittadino/utente richiedente la commissione di euro 1,30, IVA compresa.

A fronte dell'introito della commissione si rilascerà ricevuta fiscale/scontrino.

Art. 7 – STRUMENTAZIONE

Per l'utilizzo dei Sistemi anagrafici online il Soggetto convenzionato deve essere in possesso, per ogni sportello autorizzato, della strumentazione hardware e software indicata dal Comune di Piacenza.

Ogni spesa necessaria all'acquisto, al funzionamento, alla manutenzione ed all'adeguamento della strumentazione necessaria di cui al comma precedente, di proprietà del Soggetto convenzionato, resta a carico di quest'ultimo.

Tale strumentazione dovrà essere collocata nella sede operativa di ciascuno Sportello autorizzato, in modo che le informazioni sullo schermo non siano leggibili dal pubblico.

Art. 8 – MODALITÀ DI ACCESSO

L'accesso al portale dei Servizi Demografici avviene, da parte di ogni operatore di sportello, tramite autenticazione e registrazione all'indirizzo <https://cittadinonline.comune.piacenza.it/>.

L'autenticazione avviene tramite credenziali FedERa (sistema di autenticazione federata della regione Emilia Romagna) o tramite altri futuri sistemi di autenticazione abilitati dai Servizi anagrafici online.

Gli accessi verranno monitorati dal Comune al fine dell'espletamento delle funzioni di controllo.

Art. 9 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

È vietato il subappalto e la cessione a terzi dei servizi previsti dalla presente Convenzione.

Art. 10 – RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CONVENZIONATO

Il Soggetto convenzionato solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone e cose in occasione dello svolgimento dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni della presente convenzione non sono soggette alla redazione/consegna del Documento Unico di Valutazione dei Rischi relativo alle interferenze, in quanto le attività in oggetto si svolgono in locali sottratti alla giuridica responsabilità del Comune.

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il Soggetto convenzionato è consapevole del fatto che, in virtù della erogazione dei servizi online anagrafici del Comune, gli operatori di sportello operanti nei propri Sportelli autorizzati, si troveranno a trattare dati personali per i quali sono da applicarsi le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) *nonché quanto stabilito dal Regolamento europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) e dal D.Lgs. 101/2018.*

In virtù dell'autonomia organizzativa di ogni Soggetto convenzionato, e delle norme della presente convenzione, quest'ultimo riveste dunque il ruolo di responsabile esterno del trattamento dati connesso alla erogazioni di ogni singolo servizio, secondo quanto

disposto dall'art. 4, comma 1, punto g), e art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il titolare del trattamento dei dati in questione risulta essere il Comune. Ai fini del rispetto del citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del *Regolamento europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679)*, avuto riguardo in particolare al disposto di cui al *Capo I (principi – artt. da 5 a 12)* e al *Capo Terzo III (diritti dell'interessato - artt. da 12 a 23)* e del *D.Lgs. 101/2018* il Soggetto convenzionato è tenuto a:

- garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati;
- seguire scrupolosamente tutte le prescrizioni, da parte del Comune, quale titolare del trattamento, inerenti le modalità operative ed a garanzia della sicurezza e riservatezza dei dati trattati;
- individuare eventualmente, per l'operatività dei singoli sportelli, ulteriori soggetti incaricati del trattamento dei dati legati alle operazioni dello sportello autorizzato;
- rendere edotti, anche gli eventuali incaricati, delle misure ed istruzioni impartite dal Comune, in qualità di titolare del trattamento dati;
- partecipare alle attività di formazione ed informazione in materia di privacy eventualmente organizzate a cura del Comune o di altro Soggetto Incaricato.
- rispettare in particolare le norme comportamentali, impartite dal Comune, quale titolare del trattamento, in materia di presa in consegna ed utilizzo degli strumenti e delle credenziali di accesso ai servizi anagrafici online;
- consentire al Comune, o altro Soggetto da esso delegato, quale titolare del trattamento dei dati, di effettuare in ogni momento le dovute verifiche circa il rispetto delle prescrizioni impartite in tema di sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati.
- rendere noto al Comune, su esplicita richiesta, i nomi di tutti gli incaricati eventualmente individuati presso i propri sportelli autorizzati.

Art. 12 – FORO ESCLUSIVO

Per qualsiasi controversia le parti convengono che il Foro competente sarà quello di Piacenza.

Art. 13 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese derivanti dall'eventuale necessità di sottoporre a registrazione il presente atto saranno a carico del Soggetto convenzionato che espressamente se le assume.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Titolare/Legale rappresentante
della tabaccheria
Sig./ra

Il Comune di Piacenza
Il Dirigente Servizi al Cittadino
Schiavi Lidia
